





ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sottoscrizione del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO in tema di

«Utilizzazione del Fondo per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale per i dipendenti dell'INFN» per l'anno 2020

A seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 15777 del 29 gennaio 2021 con la quale la delegazione dell'INFN per la contrattazione integrativa è stata autorizzata a sottoscrivere il testo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'INFN concordato il 17 settembre 2020, il giorno 5 febbraio 2021 alle ore 11:00 ha avuto luogo, presso la Presidenza dell'INFN in Roma, l'incontro tra la delegazione dell'INFN per la trattativa integrativa

Componente	Ruolo	Firma
Dott. Pierluigi Campana	Presidente	
Dott. Nando Minnella	Componente	
Prof. Oscar Adriani	Componente	
Dott. Renato Carletti	Componente	

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria:


OO.SS.	Firma
FLC CGIL	
CISL SCUOLA	
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	
GILDA FGU-ANPRI	

al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo su «Utilizzazione delle risorse per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti dell'INFN».

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

per i dipendenti dell'INFN, annualità 2020

ART. 1.	PREMESSA	3
ART. 2.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3.	FONDO PER I BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER IL PERSONALE.....	3
ART. 4.	RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	3
ART. 5.	MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE	4
ART. 6.	DECORRENZA.....	4



UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE PER IL PERSONALE

Art. 1. Premessa

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito definito CCNI) viene stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL), relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016 – 2018 e si propone lo specifico obiettivo di regolamentare la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente dell'Istituto.

Art. 2. Oggetto e campo di applicazione


1. I benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, disciplinati dal presente CCNI, rientrano nelle seguenti categorie previste dall'art. 96 del CCNL:
 - a) Iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
 - b) Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) Prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) Polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. Tali benefici vengono concessi in favore del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.

Art. 3. Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per il personale

Ogni anno l'Istituto procede alla costituzione del fondo per il finanziamento dei benefici disciplinati dal presente CCNI nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale dipendente iscritte nel bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 quadriennio e biennio economico 1994-1995.

Art. 4. Ripartizione delle risorse

1. Lo stanziamento complessivo, definito ai sensi dell'art. 3 del presente CCNI, viene ripartito tra i diversi benefici secondo quanto riportato nella Tabella 1;
2. Annualmente le parti possono modificare la percentuale di distribuzione del fondo tra i diversi benefici con la sottoscrizione di un accordo nel rispetto del vincolo dell'importo totale definito in fase di costituzione del fondo;
3. Gli eventuali residui, che si dovessero registrare alla fine dell'anno, saranno redistribuiti, con disposizione presidenziale, tra i diversi benefici sulla base delle richieste pervenute dai Presidenti delle singole Commissioni.



4. L'eventuale ulteriore residuo non utilizzato o l'eventuale onere non coperto andrà rispettivamente ad incrementare o a ridurre la disponibilità prevista per il contingente dell'anno successivo.

Tabella 1 - tipologia di benefici e percentuale di fondo assegnato

TIPOLOGIA DI BENEFICIO	BENEFICIO	PERCENTUALE
Iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi)	Sussidi	21 %
Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli e delle figlie	Contributi per figli e figlie in età prescolare e che frequentano la scuola primaria	6 %
	Contributi per figli e figlie che frequentano la scuola di primo e secondo grado e l'Università - per merito	9 %
	Contributi per figli e figlie che frequentano la scuola di primo e secondo grado e l'Università - supporto all'istruzione	6 %
Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali	Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociali (CRAL)	2 %
Prestiti a favore del personale dipendente in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili	Prestiti a favore del personale dipendente in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili	3 %
Polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale	Polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale	53 %
Totale		100 %

Art. 5. Modalità di utilizzo delle risorse

1. La concessione dei benefici, ad eccezione della polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, sarà effettuata secondo i criteri e le modalità definiti dal "Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dell'INFN" approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Istituto.
2. Il beneficio riguardante la polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale viene concesso stipulando un contratto di polizza assicurativa sanitaria con una Compagnia Assicurativa, scelta a seguito di indicazione di gara aperta.

Art. 6 Decorrenza

Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali.

